


N. 03580/2013 REG.PROV.CAU.

N. 06244/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6244 del 2013, proposto da:

[OMISSIS]

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del dirigente *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

OMISSIS

, non costituita nella presente fase di giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III
BIS n. 3104/2013, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il
Cons. Claudio Boccia e udito per la parte appellante l'avvocato
ORUSSIS;

Rilevato, pur nella valutazione tipica della presente fase cautelare,
che dall'appello cautelare non sembrano emergere sufficienti
elementi di *fumus boni iuris*, atteso in particolare che l'art. 9 del bando
di concorso (che stabilisce un punteggio minimo di 7/10 per il
superamento della prova pratica) non appare ad un primo esame,
come affermato dall'appellante, in contrasto con l'art 400, comma 11
del d.lgs. n. 297 del 1994 - che preclude la valutazione della prova
successiva quando il candidato abbia riportato nella precedente

prova un punteggio inferiore a 6/10 - trattandosi di due fattispecie fra loro diverse.

Ritenuto che i particolari profili della causa consentono la compensazione fra le parti delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 6244/2013).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)